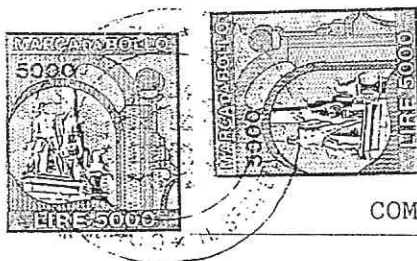


REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI VICENZA

17
2

N. 25.375 di Rep.S.

CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

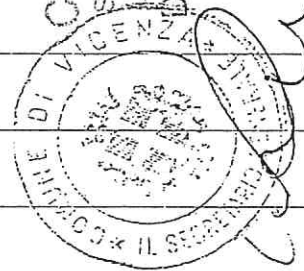
In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 23 ventitre luglio 1991 millenovecentonovantuno.-----

Avanti a me, dott.Elio Pesente, nato a Terrazzo il 20 luglio 1933, Segretario Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi oggi i Signori:

Spiller ing.Silvano, nato a Vicenza il 10 ottobre 1946, residente a Vicenza, dirigente d'azienda, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) nella sua qualità di Assessore del Comune stesso, delegato dal Sindaco alla firma dei contratti del Comune con atto in data 10 agosto 1990 n.25305 del repertorio segretarile del Comune di Vicenza, registrato a Vicenza il 16 agosto 1990 al n.1853 Atti Privati, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale 24.4.1991 n.1319 che in copia autentica si allega al presente atto sub "A";

Borini ing.Marco, nato a Torino il 5 novembre 1932, residente a Torino, Corso G.Ferraris n.53, imprenditore, che interviene ed agisce in rappresentanza della BORINI COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Torino (codice fiscale 00470050014) nella sua qualità di Amministratore delegato della società stessa come risulta dal certificato della Cancelleria del Tribunale di Torino, che si allega al presente atto sub "B".

COMUNE DI VICENZA
Settore n. 5 - Contratti e Patrimonio
Ufficio Inventari - Beni Immobiliari
Documentazione di Archivio



Marco Spiller
Elio Pesente
Giovanni
(Comune di Vicenza) teste

Detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, alla presenza dei Signori Gennari Giovanni, nato a Padova il 4 marzo 1937 e Morini Anna, nata a Vicenza il 25 luglio 1949 entrambi impiegati residenti in Vicenza, testimoni noti ed idonei, convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune di Vicenza concede alla BORINI COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Torino, che accetta, il diritto di superficie per la costruzione di un fabbricato da adibire a parcheggio sul terreno sito in Vicenza, Contrà Cantarane, distinto in Catasto al foglio 3, mappale n.354 di are 19.81 (are diciannove e centiare ottantuno) e mappale n.353 di are 8.81 (are otto e centiare ottantuno).

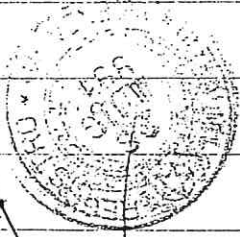
Confini: Contrà Soccorso Soccorsetto, mappali 718, 457, 272, Contrà Cantarane, Contrà Lodi, mappali 270, 268, 665, 264, 356.

2) Il fabbricato dovrà essere costruito secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati che, previa visione e sottoscrizione, si allegano al presente atto per formarne parte integrante:

- relazione generale illustrativa (allegato sub "C")
- relazione geologico tecnica (allegato sub "D")
- relazione tecnica inerente l'isolamento termico (allegato sub "E")
- Tav.n.1 - estratti, planimetrie e tabella delle superfici e dei volumi (allegato sub "F")

Esatte L. 1/25 vers. 0.000
L. 304.000 di cui L. 100.000 per trascrizione
L. 100.000 per INVIM

IL CASSIERE REGG.
(Sig. St. Borio)



26/7/91
RE
IL CA
Comunale
Registrazione a Vicenza II
Mod. 1/14
N. 114

- Tav.n.2 - progetto esecutivo scala 1:100 (allegato sub "G")

- Tav.n.3 - Rilievo stato attuale scala 1:100 (allegato sub "H")

- capitolato tecnico (allegato sub "I").

3) La costruzione dovrà avvenire previa demolizione del fabbricato esistente (che è distinto al N.C.E.U. alla Sez.A, foglio 3, mapp³⁵³ 354 sub.1 e mapp.354 sub 2) fatta eccezione per la facciata "Liberty" su Contrà Cantarane che dovrà essere mantenuta e restaurata secondo le prescrizioni della competente Sovrintendenza. A tale scopo dovranno essere mantenute le murature di spina interne del corpo su Contrà Cantarane nella parte centrale.

4) La costruzione e la futura gestione del parcheggio sarà regolata dai patti contenuti nella convenzione 27.6.1990, registrata a Vicenza il 28.6.1990 n.3867 atti privati che, firmata nuovamente dalle parti nonché dai testimoni e da me segretario rogante, si allega sub "L" al presente atto per formarne parte integrante.

5) A quanto stabilito nella convenzione allegata sub "L" vengono fatte le seguenti aggiunte e specificazioni:

La convenzione prevede l'assegnazione di posti macchina ad uso privato per chi ha residenza anagrafica in Centro storico. Vi sono proprietari di appartamenti nel Centro storico, che hanno residenza anagrafica fuori dal Centro Storico, i cui appartamenti sono sprovvisti di garage o posto auto.

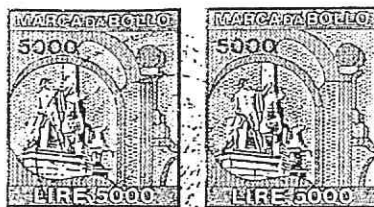
Lo spirito della convenzione è quello di dar modo ai residenti nel Centro, non solo proprietari ma anche inquilini, di poter usufruire di posti macchina.

Quindi i proprietari di appartamenti in centro storico, sprovvisti di garage o posto auto, possono ottenere in assegnazione un posto auto anche se residenti fuori del Centro Storico. Per dar modo al Comune di controllare il rispetto della convenzione la concessionaria dovrà preventivamente comunicare al Comune i nominativi degli assegnatari dei posti auto privati.

La convenzione prevede i posti auto ad uso pubblico in percentuale pari al 50% ed il restante 50% ad uso privato. Nella convenzione è scritto che il Comune si riserva, con successivi provvedimenti, la facoltà di ridurre i posti auto pubblici aumentando quelli privati.

Qualora l'Amministrazione comunale intendesse avvalersi di tale facoltà aumentando il numero di posti auto privati, verranno analizzati i vantaggi che potrebbero derivare al concessionario allo scopo di farne partecipe il Comune concedente.

Premesso che la Borini S.p.A. ha presentato in sede di offerta, assieme al progetto di massima, una previsione sul prezzo di cessione dei parcheggi, basata sugli elementi tecnico-economici ricavabili dallo stesso progetto di massima e che tali elementi sono in parte variati in relazione al progetto definitivo, si conviene che la concessionaria determinerà il prezzo di cessione dei posti auto privati sulla base



della stima fatta nei conti economici facenti parte dell'offerta, tenendo in debito conto gli aumenti dei costi avvenuti nel frattempo, le varianti di progetto introdotte, i maggiori oneri per lo scavo archeologico, i maggiori costi che si dovessero incontrare nell'esecuzione e le variazioni che si sono verificate nel costo del denaro.

A tale scopo la concessionaria presenterà entro 120 giorni dall'inizio dei lavori la stima analitica del progetto esecutivo approvato e del progetto presentato in sede di offerta, affinché dal raffronto delle due stime l'Amministrazione Comunale possa assumere le proprie decisioni.

6) La durata del diritto di superficie è stabilita in anni 80 (ottanta) decorrenti da oggi.

7) La concessione del diritto di superficie avviene senza corrispettivo in denaro in cambio di vantaggi diretti ed indiretti che l'Amministrazione comunale intende perseguire con la costruzione dell'opera per finalità di interesse pubblico e sociale.

Ai soli effetti fiscali si indica il valore della concessione in Lire 325.000.000,=- (trecentoventicinquemilioni).

8) E' autorizzata la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari.

il Comune di Vicenza rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale esonerando il Signor Conservatore da qualsiasi eventuale obbligo di iscrizione d'ufficio e sollevandolo da

ogni responsabilità.

9) Sono autorizzate le volture catastali.

Il Comune di Vicenza dichiara che il terreno su cui viene costituito il diritto di superficie (assieme ai fabbricati da demolire) è pervenuto in proprietà dal Comune di Vicenza in virtù dell'atto 31.7.1987 n.24997 del repertorio segretarile del Comune di Vicenza, registrato a Vicenza il 28.8.1987 n.698 Mod. 1 V.

10) A' sensi dell'art.18 della legge 28 febbraio 1985 n.47 si allega al presente atto sub "M" il certificato di destinazione urbanistica in data odierna relativo al terreno su cui viene concesso il diritto di superficie.

11) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti la BORINI S.p.A. ha presentato la polizza fidejussoria n.195844/1302 fino alla concorrenza di Lire 300.000.000.= rilasciata dalla Assicuratrice Edile S.p.A. in data 18.7.1991 che si allega sub "N" al presente atto.

12) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della BORINI COSTRUZIONI S.p.A. la quale chiede la registrazione a tassa fissa a' sensi dell'art.11 della legge 24 marzo 1989 n.122.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa cinque facciate e parte della sesta facciata, ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai

